

Con riferimento alla Consultazione preliminare di mercato di cui in oggetto, preso atto della documentazione pubblicata da SCR Piemonte e delle ulteriori informazioni che sono state rese durante il primo confronto tecnico in data 22.05 u.s., l'esponente Società, in ottica collaborativa e nel rispetto dei principi di responsabilità e fiducia che permeano la disciplina degli appalti pubblici, si pregia di sottoporre all'attenzione di codesta spett.le Stazione appaltante le osservazioni che seguono.

L'esponente auspica che le stesse possano essere vagliate già nel corso del prossimo incontro calendarizzato per il 03.07 p.v., ovvero in altra successiva seduta dedicata allo scopo, come forse sarebbe più appropriato, considerata la molteplicità e rilevanza delle questioni poste sia da LIT s.r.l. anche da altri soggetti (operatori economici/associazioni di categoria).

Si precisa che i contributi di seguito illustrati non sono sostitutivi, bensì integrativi di quelli già posti all'attenzione di SCR Piemonte con nostra nota in data 17.05 u.s..

1 – Limitazioni al numero di lotti aggiudicabili.

Nella seduta del 22.05 u.s. è stato verbalmente anticipato che il disciplinare di gara conterrà una limitazione al numero massimo di lotti per il quale è consentita l'aggiudicazione al medesimo concorrente. Tale numero è stato preliminarmente indicato in massimo 2 lotti sul totale di 6 lotti posti in gara.

Al riguardo si intende evidenziare che detta clausola porrebbe una limitazione concorrenziale eccessivamente pregiudizievole e gravosa per gli operatori economici del settore, soprattutto per quelli maggiormente strutturati e qualificati, con evidenti ripercussioni anche sul piano occupazionale.

Inoltre una limitazione così radicale produrrebbe diseconomie di scala ed un aumento di costi dell'appalto a pregiudizio dell'efficienza della spesa pubblica.

Si chiede pertanto di eliminare la previsione di un numero massimo di lotti aggiudicabili al medesimo concorrente, ovvero subordinatamente di riequilibrare tale previsione in accordo al principio di proporzionalità, stabilendo, ad esempio, che il numero massimo di lotti aggiudicabili al medesimo concorrente sia pari a 4 su 6.

2 – Gestione degli ammanchi.

L'art.3.2 del Capitolato tecnico prevede che *“Eventuali ammanchi dei dispositivi noleggiati potranno essere contestati dal Fornitore all'Azienda sanitaria. Si procederà in tal caso in contraddittorio tra le parti e qualora fossero provate oggettive responsabilità a carico del personale dell'Azienda sanitaria il Fornitore potrà chiedere il risarcimento”*.

Si chiede di implementare il testo del richiamato art.3.2 prevedendo che il contraddittorio si svolga sulla base delle risultanze del sistema di tracciabilità della biancheria, con possibilità per l'operatore economico di produrre comunicazioni periodiche (TRIMESTRALI O SEMESTRALI) nelle quali evidenziare i dati rilevati in entrata e in uscita dai centri di servizio (tramite apparecchiature portatili di lettura microchip), monitoraggio delle scorte e inventari di reparto.

Diversamente, infatti, la clausola pare di difficile (se non impossibile) applicazione, a tutto svantaggio dell'operatore economico e della tutela del patrimonio a noleggio.

Si invita a considerare che in questa tipologia di appalti gli ammanchi ingiustificati assumono un consistente valore economico e, se non adeguatamente disciplinati attraverso un oggettivo meccanismo a tutela del Fornitore, essi incidono sulla formulazione dell'offerta economica, traducendosi in una minore scontistica, a pregiudizio dell'efficienza della spesa pubblica.

cordialmente
LIT SRL